

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 835

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCINO, TAMPONI, BACCARINI,
PINTO, LAURIA, BEDIN, CARPENEDO, PERLINGIERI,
COVIELLO, CECCHI GORI, SECCHI, LADU, COSTA, BORGIA,
CAMO, LAVAGNINI, PALUMBO, DELFINO, ZECCHINO e
ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1994

Norme per favorire l'occupazione femminile nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. - La disoccupazione femminile costituisce un aspetto tra i più delicati e importanti del nostro sviluppo economico e sociale. Esso rappresenta un segmento particolare della più generale questione della occupazione del nostro Paese. Come è noto, tutti gli indicatori confermano che nel prossimo futuro la questione della disoccupazione avrà tre tipi di concentrazioni: sarà concentrata territorialmente nel Mezzogiorno, sarà concentrata nella fascia di età giovanile e sarà prevalentemente femminile. Queste tendenze si accompagnano al più generale *trend* di innalzamento della scolarità e alla diffusione di modelli culturali più avanzati e complessi che determinano forti mutazioni sull'offerta di lavoro giovanile e femminile, in special modo.

Una prima questione da sottolineare è che il segmento riferito all'offerta di lavoro femminile è il segmento più dinamico del mercato del lavoro del nostro Paese. In esso si verificano due fenomeni di grande portata: l'aumento costante ed anche consistente delle donne che trovano lavoro e l'aumento anch'esso costante ed ancora più consistente delle donne che si affacciano sul mercato del lavoro aumentando il numero delle forze in cerca di prima occupazione.

Il Partito popolare italiano ritiene che tale valutazione, se da una parte conferma e manifesta la grave centralità della questione della disoccupazione femminile, dall'altra rischia di non rappresentare sufficientemente la complessità del fenomeno. Come in generale per il mercato del lavoro e per la disoccupazione giovanile bisogna ormai fare i conti con una offerta che ha propensioni complesse e per la quale non è possibile immaginare risposte semplificato-

rie; così anche per la disoccupazione femminile occorre compiere una analisi molto più attenta, molto più critica e non limitata ai grandi aggregati e ai discorsi strutturali. Su questo tema ci si divide spesso tra ottimisti e pessimisti, ma tale distinzione non ha ragione d'essere. Infatti quand'anche il fenomeno venisse ridimensionato in termini quantitativi, quand'anche se ne attenuasse la gravità dal punto di vista strettamente economico e cioè del reddito disponibile per le lavoratrici, evidentemente resterebbe tutta intera la complessità della questione, la gravità dal punto di vista sociale del mancato inserimento nel circuito lavorativo di centinaia di migliaia di giovani donne.

Tale valutazione non è puramente accademica. Infatti bisogna dire con grande chiarezza e con grande coraggio che negli ultimi anni sono state assunte politiche attive del lavoro, anche per il comparto femminile, del tutto funzionali ad un approccio di tipo quantitativo e di tipo strutturale. Si è in sostanza sottovalutato, pericolosamente, considerata la natura del nostro sviluppo, la complessità del fenomeno. La semplificazione delle risposte ha determinato corti circuiti di tipo assistenziale quando non di tipo dichiaratamente clientelare.

La società italiana è cambiata, è cresciuta; il mercato del lavoro è cambiato, è cresciuto: bisogna avere l'onestà e l'umiltà di individuare risposte complesse abbandonando scorciatoie che, se hanno efficacia nel momento in cui vengono proclamate, si dimostrano nei fatti molto poco produttive, se non addirittura contraddittorie rispetto agli obiettivi posti.

Da questo punto di vista bisogna ammettere, senza per questo scendere a livelli di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

strumentale polemica, che fino a questo momento l'iniziativa per tentare di rispondere attraverso gli strumenti di politica attiva del lavoro allo specifico problema della disoccupazione femminile è stata perdente in quanto sostanzialmente difensiva. La logica delle quote, la logica delle garanzie obbligate è una logica che non porta lontano.

Nella famiglia, nelle associazioni, nei partiti politici, nel lavoro non è la strada giusta quella di continuare a immaginare quote di riserva, logorarsi nella trattativa su percentuali che rischiano di non essere rispettate e che se vengono rispettate lo sono solamente in termini nominalistici e non in termini sostanziali. Tutto ciò è molto diverso ed è molto lontano dalle esigenze reali dell'offerta di lavoro femminile, che tendenzialmente è sempre più scolarizzata, ed ha un livello culturale crescente. Tutto ciò è molto lontano da un disegno di recupero della professionalità delle donne nei cicli della produzione, nei servizi, nella gestione del territorio e dell'ambiente.

Per questo motivo oggi è tempo di assumere una linea di sperimentazione che consenta attraverso iniziative specifiche, ma che dichiaratamente non si propongono l'obiettivo di essere risolutive o «decisive» della questione, di verificare una serie di aspetti relativi all'ingresso delle donne nel mercato del lavoro. Da questo punto di

vista è sembrano proponibili subito alcune iniziative:

a) utilizzare la Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi della Presidenza del Consiglio dei ministri per verificare gli effetti indotti dalle leggi o dai provvedimenti che in qualche modo tendevano a privilegiare l'occupazione femminile, e più in generale gli effetti che tutti gli strumenti di politica attiva del lavoro hanno determinato dal punto di vista della manodopera femminile;

b) utilizzare parte delle risorse già disponibili per realizzare una serie di progetti specifici esclusivamente rivolti alla manodopera femminile in direzione dell'incentivazione a forme di lavoro autonomo ed associato. In particolare utilizzare le risorse stanziata dalla legge per la salvaguardia dei livelli occupazionali del 1985, dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49, (cosiddetta «legge De Vito»), dalle leggi finanziarie in materia di interventi di salvaguardia ambientale e di interventi nel Mezzogiorno e dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 sull'occupazione giovanile;

c) chiedere alle regioni e ad altre istituzioni formative pubbliche e private, mediante un programma definito, almeno mille giovani donne in cerca di lavoro in corsi di orientamento e di promozione alla nuova imprenditorialità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, verifica la coerenza dei provvedimenti normativi in materia di lavoro con i principi espressi dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, nonchè l'incidenza sull'occupazione femminile delle seguenti norme emanate per favorire l'occupazione: legge 27 febbraio 1985, n. 49; decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni; articoli 18 e 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67; articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

2. Se nell'ultimo triennio le norme di cui al comma 1 hanno determinato un impatto di occupazione femminile inferiore al 40 per cento, il 5 per cento delle risorse su base annua da ciascuna di esse previste deve essere impegnato in progetti sperimentali esclusivamente rivolti a mano d'opera femminile.

Art. 2.

1. Le regioni, nell'adozione dei piani regionali di formazione professionale, devono prevedere corsi di formazione per donne anche di età superiore ai trentacinque anni che intendono reinserirsi nell'attività lavorativa. Devono inoltre prevedere per donne in cerca di lavoro corsi di orientamento e di promozione alla nuova imprenditorialità.